## **COMUNE DI CASTROLIBERO**

(Provincia di Cosenza)

Rep. n. 3

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI: "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SAN FRANCESCO DI PAOLA".

#### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di settembre, nella Residenza Comunale di Castrolibero, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Caruso Anna, Segretario Generale del Comune di Castrolibero, domiciliato per la mia carica presso la Sede municipale, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

- Mannarino Salvatore nato a Paola (CS) il 26/03/1959, domiciliato per le funzioni presso l'Ente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castrolibero, codice fiscale 80003730787 e partita IVA 00352800783, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente";
- Chimento Antonio, nato a Cosenza il 10/01/1969 e residente in Santa Sofia d'Epiro (CS) alla C.da Serra di Cicco snc, in qualità di Amministratore unico e Direttore tecnico dell'Impresa "Antonio Chimento s.r.l.", con sede in Santa Sofia d'Epiro Via Trieste n. 59 (Codice fiscale e Partita I.V.A. 03667260784), che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore";

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

#### **PREMESSO**

- che il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice dei contratti");
- che questo Ente è risultato beneficiario di finanziamento della Regione Calabria nell'ambito del Progetto strategico per Interventi di edilizia conservativa e restauro sugli edifici ecclesiastici e di culto per l'intervento di Restauro e risanamento conservativo della Chiesa San Francesco di

- Paola FSC Calabria 2014/2020, per l'importo di € 500.000,00, giusta Convenzione stipulata in data 12/07/2019, rep. N. 5282, tra la Regione Calabria e questo Comune;
- che con determina Area Tecnica n. 290 del 17/12/2019 è stato affidato incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo all'arch. Antonio Ruina;
- che con Determinazione Area Tecnica n. 262 di data 01/06/2022 è stato affidato all'Arch. Antonio Ruina, in estensione della progettazione definitiva ed esecutiva, l'incarico di direzione lavori, misure e contabilità dell'intervento di che trattasi;
- che con Delibera di Giunta Municipale n. 72 del 28/06/2021:
  - si è preso atto del Decreto emesso dal Direttore Generale del Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio (Servizio III) Rep. n. 262 del 06.04.2021, trasmesso a questo Ente con nota pec data 07.04.2021, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità ai fini dell'esproprio del bene in questione a favore del Comune di Castrolibero, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 42/2004:
  - si è preso altresì atto delle disposizioni di cui al citato Decreto Ministeriale al riguardo della comunicazione a questo Comune dello stesso provvedimento da parte della Soprintendenza ai BB.AA. di Cosenza, ai sensi dell'art.95, c.2 del D. Lgs. n. 42/2004, per la prosecuzione del procedimento;
  - è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di che trattasi, redatto dall'Arch. Antonio Ruina;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/09/2020 è stata approvata la procedura espropriativa per l'acquisizione della quota di 3/8 della proprietà privata della Chiesa di San Francesco di Paola, da espletarsi ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 42/04, giusta richiesta di data 24.04.2020 prot. 7822 e nota integrativa prot. n. 17934 del 10/10/2020;
- che con nota prot. n. 3895 del 22/10/2020 la Soprintendenza ha comunicato alla Sig.ra Zupi Anna Pia ed alla Sig.ra Zupi Maria Adele Rosa Teresa, l'avvio del procedimento di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, per la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio del bene culturale in argomento a favore dell'Amministrazione Comunale di Castrolibero;

- che con nota prot. n. 3896 del 22/10/2020 la stessa Soprintendenza ha comunicato l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio della dichiarazione di pubblica utilità in favore del Comune di Castrolibero, considerato che il bene immobile denominato" Chiesa di San Francesco di Paola" risulta già di proprietà del Comune per la quota di 5/8, che presenta un precario stato di conservazione e che il Comune risulta beneficiario di un finanziamento regionale finalizzato al recupero e restauro conservativo del bene in questione;
- che con Decreto del Direttore Generale del Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio (Servizio III) rep. n. 262 del 06/04/2021 è stata dichiarata la pubblica utilità ai fini dell'esproprio del bene de quo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 42/2004, a favore del Comune di Castrolibero;
- che, in conseguenza di quanto sopra, il Comune di Castrolibero è divenuto interamente proprietario dell'immobile oggetto dei lavori di che trattasi giusta contratti Rep. n. 88870 del 20.12.2019 (atto di rettifica) per notaio Gisonna Leucio e Rep. n. 1159 del 03.02.2022 per notaio lorio Pierfrancesco.
- che con Determinazione dell'Area Tecnica n. 487 del 19/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto intervento, dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 340.266,96 per lavori, € 7.700,53 per oneri sicurezza ed € 152.032,51 per somme a disposizione dell'amministrazione, redatto dall'Arch. Antonio Ruina e corredato dal verbale di verifica e validazione del Responsabile Unico del Procedimento data 18/11/2021, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con Determinazione a contrarre dell'Area Tecnica n. 186 del 21/04/2022 si è preso atto che la procedura di gara, avviata con Determinazione a contrarre dell'Area Tecnica n. 105 del 02/03/2022, risultata deserta, e contestualmente si è proceduto all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, per un 347.967,49 importo base d'asta, а misura, di € trecentoguarantasettemilanovecentosessantasette/49), oltre IVA, di cui: € 340.266,96 (euro trecentoquarantamila-duecentosessantasei/96) oltre IVA, per lavori a misura soggetti a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza, € 7.700,53 (euro settemilasettecento/53) oltre IVA, per oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi

- dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) della Legge 120/2020 per come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e Linee Guida Anac n. 2;
- che con Determinazione dell'Area Tecnica n. 415 del 08/08/2022 sono stati aggiudicati in via definitiva, alla ditta "Antonio Chimento srl Unipersonale", con sede legale in Santa Sofia d'Epiro (CS) Via Trieste n. 59, i lavori di "Restauro e risanamento conservativo della Chiesa San Francesco di Paola";
- che con nota pec n. 15484 del 08/08/2022 si è proceduto a trasmettere la comunicazione di aggiudicazione definitiva alle ditte partecipanti, ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

- **ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO.** L'"Ente" concede all' "Appaltatore", che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa.
- L' "Appaltatore" si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al "Codice dei contratti".
- ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali e di quelli costituenti l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, anche se non materialmente allegati.
- ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. L'importo contrattuale ammonta ad € 323.253,61 al netto del ribasso d'asta del 5,00%, oltre € 7.700,53 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per un totale complessivo di € 330.954,14, oltre Iva al 10% e, quindi, per un totale

complessivo di € 364.049,55. Il contratto è stipulato a "misura" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeeee) del "Codice dei contratti".

ART. 4. VARIAZIONE AL CONTRATTO E AL CORRISPETTIVO. Qualora l'"Ente", per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del "Codice dei contratti", le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. I prezzi del relativo elenco sono vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni d'opera, qualora ammissibili ai sensi del predetto articolo 106 del "Codice dei contratti".

Le modifiche nonché le varianti al contratto devono comunque essere autorizzate dal R.U.P.

ART. 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO. Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, (convertito in L. 25/2022) è obbligatoria (transitoriamente applicabile sino al 31 dicembre 2023) la revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici. (giusto parere del MIMS n. 1253 del 28 marzo 2022, reso dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili). Il calcolo viene effettuato per le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. La compensazione viene riconosciuta, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di tale eccedenza.

ART. 6. PAGAMENTI. Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del "Codice dei contratti" è prevista anticipazione nella misura di legge, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente trova applicazione anche l'art. 207 c. 1 legge n. 77/2020 come modificato dall'art. 3 c. 4 del d.l. 228/2021 convertito in legge n. 15/2022.

In considerazione della durata contrattualmente prevista per l'esecuzione dei lavori, saranno redatti Stati Avanzamento Lavori (SAL) al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, che raggiungano un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 27 del C.S.A.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall' "Appaltatore", si provvederà alla redazione dello Stato di avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

I pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati in favore dell'"Appaltatore", mediante accredito sul proprio c/c, dopo l'avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari lo stesso "Appaltatore" dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto.

ART. 7. PAGAMENTI A SALDO. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni di cui all'art. 28 del CSA, a condizione che l'Ente abbia accredito i fondi necessari da parte dell'Ente finanziatore.

L'emissione del Certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del Codice civile.

ART. 8. TERMINE PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, AMMONTARE DELLE PENALI. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, viene

applicata una penale di € 330,95 (euro trecentotrenta/95), pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ciascun giorno di ritardo.

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

#### ART. 9. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE MIGLIORIE PROPOSTE IN

**SEDE DI GARA.** L'esecuzione delle lavorazioni relative alle migliorie presentate in sede di gara dall' "Appaltatore", dovrà avvenire, nel rispetto di quanto proposto dallo stesso Appaltatore, sulla base di una progettazione esecutiva da presentare a sua cura ed a firma di Tecnico abilitato. Detta progettazione dovrà essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto ed approvata dal R.u.p., previa verifica di conformità alla proposta migliorativa da parte della Direzione Lavori.

L'esecuzione dei lavori relativi alle migliorie presentate in sede di gara, dovrà avvenire in conformità al cronoprogramma e non potrà costituire motivo di ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto di contratto.

La Direzione lavori potrà valutare la durata per l'esecuzione delle migliorie oltre il termine di ultimazione lavori riportato al precedente articolo, aggiungendo i giorni necessari per l'esecuzione delle stesse opere migliorative proposte.

ART. 10. REGOLARE ESECUZIONE. Il Certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata, ai sensi dell'art. 237 c. 3 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102 c. 2 del "Codice dei contratti".

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato, che ha carattere provvisorio. Lo stesso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'"Ente". Il silenzio dell'"Ente" protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Qualora nel biennio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il Responsabile del procedimento si atterrà a quanto previsto dall'art. 229 comma 3 del DPR 207/2010, nonché alle disposizioni dell'art.102 c. 3 del "Codice dei contratti". Nell'arco di tale biennio l'"Appaltatore" è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla

liquidazione del saldo. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'"Appaltatore" risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall' "Ente" prima del Certificato di regolare esecuzione. Trascorsi due anni dalla sua emissione il Certificato assume carattere definitivo.

- ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L'"Ente" ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o nota pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'"Appaltatore" senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto. Resta precisato tra le parti che in nessun caso eventuali ritardi nei pagamenti potranno essere considerati "giustificato motivo" ai fini del presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge in materia;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- L' "Appaltatore" è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.
- ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'"Appaltatore" ha prestato la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del "Codice dei contratti", mediante polizza fideiussoria n. 2022/13/6631466 di data 30/08/2022 rilasciata dalla Società

"Italiana Assicurazioni S.p.A." Agenzia di Rende (CS), per l'importo di € 16.548,00 (euro sedicimilacinquecentoquarantotto/00), ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93 c. 7 del "Codice dei contratti". La garanzia deve essere rinnovata alla scadenza ed integrata ogni volta che l'"Ente" abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

ART. 13. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. L' "Appaltatore" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l' "Ente" da ogni responsabilità al riguardo. Si dà atto che l' "Appaltatore" ha trasmesso la dichiarazione, in conformità dell'art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, nella quale attesta di produrre la relativa polizza contro i rischi di esecuzione (CAR) almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori. Tale polizza terrà indenne l' "Ente" da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto, la garanzia assicurativa, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore: tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata pari ai seguenti importi:

Partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto;

Partita 2) per le opere preesistenti: € 200.000,00;

Partita 3) per le opere di demolizione e sgombero: € 20.000,00.

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

ART. 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA. L' "Appaltatore" è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L' "Appaltatore" è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Risulta acquisito il seguente D.U.R.C.: prot. n. INPS\_31504197 richiesto in data 29/05/2022 con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'"Appaltatore" con scadenza validità 26/09/2022

L'Ente richiederà d'Ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'"Appaltatore" prima di ogni liquidazione e, nel caso di irregolarità contributiva, il Responsabile del procedimento è tenuto a trattenere dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata ed a versarlo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

#### ART. 15. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

In data 03/08/2022, tramite il sistema elettronico dell'ANAC "AVCPass", è stata richiesta la documentazione comprovante i requisiti dichiarati, tra cui la Verifica del nulla osta antimafia (protocollo "PR CSUTG INGRESSO OO88898 20220803".

Risulta scaduto il termine di 30 per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 8/8 c. 4 del D.Lgs 159/2011. In sede di gara l' "Appaltatore" ha prodotto, ai sensi dell'art. 88 c. 4bis del D.Lgs 159/2011, l'autocertificazione di cui all'art. 89 dello stesso Decreto.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto le allegate clausole contrattuali, stipulate tra la Prefettura di Cosenza ed il Comune di Castrolibero in data 05/07/2011, riportate nel Protocollo d'intesa riguardanti gli obblighi posti a carico dell'impresa appaltatrice per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.

Risulta, inoltre, acquisita tramite portale A.N.A.C. l'Attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici dell' "Appaltatore" - codice identificativo 13103700152, nonché la Certificazione di iscrizione alla

Camera di Commercio di Cosenza iscritto con N. REA 250144 del 08/01/2020.

ART.16. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE. L' "Appaltatore", ha già depositato presso l' "Ente" il proprio Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 100 c. 4 del D.Lgs 81/2008, per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 96 c. 1 lett. g) del predetto Decreto, trasmesso in data 06/09/2021 al Coordinatore della sicurezza che ne verificherà l'idoneità.

L' "Appaltatore" deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' "Appaltatore", previa sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

**ART. 17. SUBAPPALTO.** L' "Appaltatore" nella presentazione dell'offerta economica ha indicato di riservarsi la facoltà di subappaltare eventuali parti di opere e lavorazioni.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del "Codice dei contratti".

ART. 18. CONTROVERSIE. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento, sentito l' "Appaltatore", formula all' "Ente", entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l' "Ente" delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'"Appaltatore" cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dell'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Cosenza.

ART. 19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel "Codice dei contratti".

ART. 20. NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. Il presente Contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ed i relativi provvedimenti di pagamento saranno redatti in conformità alle stesse disposizioni. L' "Appaltatore", ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge, dovrà effettuare la comunicazione prevista dal suddetto articolo, relativamente al quale lo stesso soggetto ne assume gli obblighi.

Si dà atto che il CIG del presente intervento è il seguente: **9199881DF5** ed il CUP è: **D34H07000050002**.

ART. 21. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE. Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a totale carico dell' "Appaltatore", comprese quelle di registrazione. Trattandosi di atto soggetto ad Iva, se ne richiede la registrazione a tassa fissa.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono digitalmente. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, su dodici pagine a video, oltre n. 1 allegato contrassegnato con la lettera A, è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, scannerizzato e firmato digitalmente. Si dà atto che il software utilizzato per la creazione del documento è Windows 10. Il software di visualizzazione utilizzato è Adobe Reader XI.

Letto, confermato e sottoscritto.

#### ALLEGATI:

 Protocollo d'intesa tra il Comune di Castrolibero e la Prefettura di Cosenza citato all'art. 15 del presente contratto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE Arch. MANNARINO Salvatore

L'APPALTATORE CHIMENTO Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa CARUSO Anna



# Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza

# **ALLEGATO** CLAUSOLE CONTRATTUALI

# Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Cosenza, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/cosenza, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

# Clausola n. 2

La sottoscrittà impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

# Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

# Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

# Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero,



# Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza

qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

# Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

### Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

AUM.